## Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). L’Art. 55 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), **deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative**. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un **massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica**.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. L’Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012) sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. L’Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
	* decesso;
	* malattia e infortunio;
	* risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
	* congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

**I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, come da calendario scolastico regionale allegato.**

**I docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.**

In ultimo si richiama l’attenzione di tutto il **personale docente supplente a Tempo Determinato** sulla recente sentenza della Corte di cassazione ([Ordinanza 17/06/2024, n. 16715](https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2024/06/ordinanza-n.16715-2024-Cassazione.pdf)) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie.

## La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattica definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all’indennità sostitutiva. L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Alla luce di quanto premesso,

# SI INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, **durante i periodi di sospensione delle lezioni** **tramite apposita istanza presente in segreteria digitale – sportello digitale.**

# SI AVVISA

il personale docente con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Carlo Menichini

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa